

lità le ferrovie che sono di interesse locale. Quindi ripeto che, se prima aveva ragione di essere soddisfatto, la ho tanto più ora dopo le nuove spiegazioni date dall'onorevole ministro dei lavori pubblici. (Oooh!)

**Presidente.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Curioni.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Nocito ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia « per sapere se sia compatibile coi doveri di un ufficiale dello Stato, direttore dei culti, ineleggibile all'ufficio di deputato, continuare ad agitarsi nel non vacante Collegio di Acquaviva delle Fonti, con la creazione di circoli pubblicamente a lui intestati, con discorsi ed altri mezzi; e per sapere se essendo riusciti infruttuosi i richiami del medesimo alla tutela del suo delicato ufficio, e della legge elettorale politica s'intenda provvedere in modo efficace. »

**Cocco-Ortu, ministro guardasigilli.** Debbo rivolgere all'onorevole Nocito la preghiera di rimandare ad altra seduta la sua interpellanza, la quale riflettendo dati e fatti di molto anteriori al giorno in cui ho assunto il mio ufficio, richiede da mia parte un certo tempo per esaminare come stiano veramente le cose.

**Presidente.** Onorevole Nocito, ha facoltà di parlare.

**Nocito.** Non ho nessuna difficoltà di condiscendere al desiderio espresso dall'onorevole ministro guardasigilli.

**Presidente.** Allora s'intende che la sua interpellanza rimane inscritta al suo luogo e viene rimandata a lunedì prossimo.

(Così rimane inteso).

Verrebbero ora: l'interpellanza dell'onorevole Santini al ministro dell'interno « sulle spese, che, pel nuovo ordinamento dei servizi di pubblica sicurezza nella capitale del Regno, vengono imposte al comune di Roma; » e quella dell'onorevole Stelluti-Scala ai ministri delle finanze e di grazia e giustizia « sui criteri che guidarono il Governo nel proporre il Decreto finanziario di amnistia e di indulto dell'11 novembre. »

Ma essi, d'accordo col ministro dell'interno e con i ministri delle finanze e di grazia e giustizia, chiedono di rimandarle ad altra seduta. Esse mantengono quindi il loro turno per la seduta di lunedì prossimo.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole

Del Balzo Carlo ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia « sulle responsabilità derivanti dalla sentenza emessa dal tribunale correzionale di Roma nel processo Codronchi-De Felice. »

L'onorevole Del Balzo Carlo ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

**Del Balzo Carlo.** Dalla dizione della mia interpellanza appare evidente come io non abbia volontà alcuna di entrare nell'esame della sentenza pronunciata dal tribunale correzionale di Roma, nel processo Codronchi-De Felice.

Se io avessi questa intenzione, avrei largo campo da mietere, per notare i cavilli e le sottigliezze per cui si è voluta togliere di mezzo la responsabilità del commissario civile in Sicilia, signor Codronchi. Ma, mettendo da parte questo lato spinoso del processo Codronchi-De Felice, rimane sempre una parte importantissima che può interessare la Camera e richiamare l'attenzione del Governo. Perché la sentenza del tribunale di Roma ha questo di speciale (forse è una sentenza unica nel suo genere): che ammette in gran parte i fatti che formarono oggetto della querela del Codronchi contro il De Felice; ma dice che questi fatti non possono essere attribuiti al Codronchi.

È certo, però, che noi ci troviamo davanti a questa condizione di fatto: la sentenza ammette come provate cose gravissime, che costituiscono reati comuni, e che furono compiute da pubblici funzionari, e nulla si è fatto innanzi ad una condizione giuridica così delicata, così importante.

Inchiamoci innanzi alla sentenza; poniamo da parte il commissario civile, signor Codronchi; ma abbiamo il diritto di sapere se questi fatti non sono attribuibili al Codronchi, a chi mai debbano attribuirsi? E se sia possibile che in Italia si mandi in carcere un deputato coraggioso che ha svelato turpitudini commesse da pubblici ufficiali, e che si lascino cotesti pubblici ufficiali camminare impunemente per le strade delle città che sono state offese dalle loro azioni.

Richiamo l'attenzione del Governo su ciò che è detto nella sentenza. « In quanto al primo fatto (dice la sentenza del tribunale di Roma) cioè ai permessi di porto d'armi, rilasciati per ragioni elettorali a persone pregiudicate, la prova è raggiunta: perché il teste onorevole Di San Giuliano deponeva